

DISCIPLINARE
GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI
RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA
DEL MUSEO MAXXI DI ROMA.
CIG 7858455A35

1. Premessa.

La Fondazione MAXXI, CF 10587971002, con sede legale in Roma, via Guido Reni n.4/A – 00196, tel. 06.32486200 - (di seguito, in breve: Fondazione) indice una procedura di gara aperta finalizzata alla selezione di operatori economici cui affidare in concessione il servizio di caffetteria del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo – d’ora in poi MAXXI - sito in Via Guido Reni 4/A, come meglio esplicitato nel Capitolato tecnico.

Il presente Disciplinare di gara – non avendo l’Autorità nazionale anticorruzione adottato un modello di disciplinare per l’affidamento di servizi in concessione - descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del Contratto finalizzato all’affidamento in concessione del servizio di caffetteria del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Il servizio oggetto della presente procedura è affidato mediante concessione di servizi, in coerenza con le previsioni degli artt. 115 e 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e, per quanto di competenza, con le disposizioni dell’art.18 del Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di Roma capitale, approvato con deliberazione Cons.com. n.35/2010. Le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “codice”), pertanto, si applicano nei limiti di cui all’articolo 164 ss. dello stesso decreto.

La Fondazione MAXXI si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La Fondazione MAXXI, nel caso di infruttuoso esperimento della procedura di gara, si riserva la facoltà di affidare il contratto mediante procedura negoziata.

La Fondazione MAXXI non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata della Fondazione gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Fondazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Con la presentazione delle offerte, gli operatori concorrenti attestano la piena ed esatta conoscenza nonché l’incondizionata ed integrale accettazione di quanto riportato negli atti di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e relativi allegati come indicato all’art. 5 del presente Disciplinare.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati personali e/o societari, forniti in occasione della procedura di gara, in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali la Fondazione è soggetta per l'affidamento di servizi in concessione, e, in ogni caso, per la conclusione e l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 101/2018. Il mancato conferimento dei dati preclude l'instaurazione di qualsiasi rapporto con l'interessato.

Responsabile del procedimento

E' designato, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Pietro Barrera ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016.

2. Durata della concessione.

La durata complessiva della concessione è fissata in sette anni (84 mesi) a partire dalla data di consegna degli spazi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del Capitolato tecnico.

Alla scadenza del contratto il rapporto con il concessionario si intende automaticamente risolto anche in assenza di formale disdetta da parte della Fondazione MAXXI.

In ogni caso, il concessionario è tenuto a garantire la prestazione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

3. Valore della concessione e base d'asta.

Il valore della concessione è stimato a norma dell'articolo 167 e ai fini di cui all'art.35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in € 3.850.000,00 (tremilionioottococinquantamila/00) in base a valutazioni di mercato, e al fatturato realizzato nel corso del precedente rapporto concessorio, scorporando il valore relativo alla gestione del bookshop museale, ma considerando altresì le potenzialità derivanti dalla gestione di un servizio già avviato.

Si segnala che tale importo, indicato al fine di attribuire all'appalto un valore economico in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa, ha un valore meramente indicativo, e che pertanto la Fondazione concedente non garantisce la realizzazione di alcun volume minimo di affari.

La base d'asta della presente procedura consiste in una royalty non inferiore al 10% del valore della produzione annuale del servizio (fatturato), come risultante dalla dichiarazione annuale dell'IVA, considerando che il concessionario dovrà comunque assicurare alla Fondazione un "minimo garantito", non oggetto di rilancio, pari a € 48.000,00 (quarantottomila/00) all'anno), al netto dell'IVA, più gli oneri per la sicurezza (c.d. costi di interferenza) pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) all'anno.

Si precisa che, nel computo complessivo per ciascuna annualità del rapporto concessorio, il "minimo garantito", se inferiore, è assorbito nella royalty dovuta.

Non sono ammesse offerte al ribasso.

L'assunzione della concessione di cui al presente Disciplinare implica da parte del soggetto aggiudicatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi da svolgersi ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del soggetto aggiudicatario circa la convenienza ad assumere il servizio, anche in relazione all'offerta sull'importo complessivo stabilito dalla Concedente.

Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016. **Alle componenti dell'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 80 punti; all'offerta economica sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 20 punti.**

Pagamenti.

Il pagamento del canone concessorio è dovuto:

- 1) quanto al "minimo garantito", in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre);**
- 2) quanto alla royalty dovuta a conguaglio (se superiore al "minimo garantito"), entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione, sulla base della dichiarazione IVA.**

Il concessionario è tenuto a trasmettere mensilmente alla Fondazione una informativa dettagliata sull'andamento del fatturato, specificando per ogni singolo giorno il numero di scontrini/fatture, e indicando separatamente i ricavi da eventi speciali.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

4. Lingua ufficiale.

La lingua ufficiale della procedura è la lingua italiana. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche sui servizi ed amministrative, le specifiche tecniche di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni, file e quant'altro prodotto dall'appaltatore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

5. Pubblicazione atti di gara.

La Fondazione MAXXI metterà a disposizione, sul proprio sito internet <http://www.maxxi.art> l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e modulistica allegata;
- 3) Capitolato tecnico;
- 4) DUVRI;
- 5) Allegati grafici
- 6) Schema di contratto di concessione;

- 7) Istanza di sopralluogo;
- 8) Modello di DGUE.

La Fondazione MAXXI, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.

6. Richiesta di eventuali chiarimenti e comunicazioni.

Tutti gli operatori economici interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti solo per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica:

gara_caffetteria2019@fondazionemaxxi.it.

Le richieste potranno giungere **entro e non oltre il 2 maggio 2019**. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet della Fondazione <http://www.maxxi.art> alla sezione Trasparenza dedicata alla presente procedura. I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Fondazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio amministrativo via fax al n. 06.32486529 o con raccomandata A/R o via PEC: maxxi@legalmail.it. Diversamente, la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. Obbligo di sopralluogo.

Ai fini della partecipazione alla gara è necessaria una conoscenza adeguata dei luoghi e degli ambienti all'interno dei quali si svolgeranno le prestazioni oggetto dell'appalto.

A tale scopo gli operatori che intendono presentare offerta devono effettuare obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, un sopralluogo presso il Museo MAXXI, Via Guido Reni 4A, Roma.

Il sopralluogo potrà essere effettuato alle **ore 14.00 di uno dei seguenti giorni: 15 aprile o 29 aprile 2019**. Eventuali variazioni di data o ulteriori date, anche su motivata richiesta degli interessati, saranno comunicate sul sito internet <http://www.maxxi.art>. e avranno valore di notifica ufficiale. Sarà onere dei partecipanti verificare la data sul sito

internet; pertanto i soggetti interessati sono invitati a controllare eventuali pubblicazioni sul sito.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti dovranno previamente inviare le apposite istanze al seguente indirizzo e-mail:

gara_caffetteria2019@fondazionemaxxi.it.

L'istanza dovrà essere inviata almeno due giorni prima della data prevista per il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare o legale rappresentante del concorrente munito di apposita documentazione comprovante i suoi poteri, dal Direttore tecnico del concorrente munito di apposita documentazione comprovante i suoi poteri, ovvero da altro soggetto munito di delega accompagnata da fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, ai sensi della L. 445/2000 e s.m.i., purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

All'atto del sopralluogo a ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere **inserito a pena di esclusione** nella busta "A – Documentazione amministrativa".

8. Soggetti ammessi, requisiti e modalità di partecipazione alla gara, documentazione da presentare, modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, condizioni generali.

8.1. Soggetti ammessi.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.

8.2. Aggregazione tra imprese e consorzi.

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 si applica quanto disposto dall'art.48, comma 14, del d.lgs. 50 del 2016 s.m.i.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al Modello di dichiarazione allegato al presente Disciplinare), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato di seguito, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto di concessione in nome e per conto proprio e delle mandanti, come precisato di seguito.

Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

8.3. Requisiti necessari per la partecipazione.

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla procedura il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti pena l'esclusione:

- I. non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.lgs. n. 50/2016;
- II. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.lgs.50 del 2016, per l'attività oggetto della concessione;
- III. **requisiti di capacità economico-finanziaria:**
 - a) **fatturato globale**, a norma dell'art.83, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi (2016-2017-2018), il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore a **€ 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00)**
 - b) **fatturato specifico**, a norma del medesimo dell'art. 83, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di evidenza pubblica, realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi (2016-2017-2018), il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore a **€ 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00)**
- IV. **requisiti di capacità tecnica e professionale:** avere gestito attività di bar, caffetteria o servizi analoghi in locali aperti al pubblico per almeno diciotto mesi nell'ultimo triennio (2016-2017-2018).

Si precisa che per "**servizio analogo**" si intende un servizio di bar, caffetteria, pasticceria, con somministrazione di cibi e bevande, aperto al pubblico, con servizio al banco ed eventualmente al tavolo.

Si precisa inoltre che per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato di cui sopra devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / 3) x anni di attività].

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:

i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 8.3, punti I e II, del presente Disciplinare di gara dovranno essere posseduti e dichiarati:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- b) da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- c) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016;

i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.3, punti III e IV, del presente Disciplinare di gara:

- (i) dovranno essere posseduti per la quota maggioritaria dalla impresa mandataria del RTI e per non meno del 10% da ciascuna delle mandanti;
- (ii) dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso;
- (iii) dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ragione di quanto previsto all'art. 83, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che la Fondazione MAXXI ritiene doveroso richiedere, come requisiti di partecipazione alla presente gara, un limite minimo di fatturato, sia globale che specifico, e specifici requisiti di capacità tecnica e professionale per ottenere garanzie tanto sulla complessiva solidità imprenditoriale dei concorrenti, quanto sulla acquisita capacità nei settori di attività oggetto della gara. Tali requisiti risultano indispensabili a fronte della necessità di garantire nel tempo un servizio efficace al Museo MAXXI e ai suoi visitatori, all'altezza del profilo culturale e istituzionale del museo medesimo.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa, come meglio precisato nel seguito.

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnico-professionale richiesti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'**avvalimento** dovrà produrre nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" gli specifici documenti richiesti.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi d.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCPass, reso disponibile dall'AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPass, la Fondazione MAXXI procederà a richiedere al concorrente, a pena di esclusione, la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione afferente la comprova dei requisiti.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi svolti presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle dimensioni e del periodo di esecuzione;
- negli altri casi, mediante autocertificazione corredata di ogni documento utile atto a consentire la verifica di quanto dichiarato dal concorrente.

8.4. Modalità di partecipazione.

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 maggio 2019** al seguente indirizzo di destinazione:

- **Fondazione MAXXI, Via Guido Reni 4/A – 00196 Roma.**

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata a.r. del servizio delle Poste Italiane S.p.a., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.

E' possibile la consegna a mano, che può essere fatta esclusivamente nei seguenti orari di apertura dell'Ufficio di Segreteria Generale della Fondazione, sito in Via Guido Reni 4A- Palazzina D – I Piano: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Il tempestivo recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'appaltatrice ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà:

- essere sigillato in maniera idonea ad assicurarne la chiusura originaria e la provenienza dal mittente e controfirmato sui lembi di chiusura;
- riportare all'esterno la seguente dicitura:
 - “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA NELL’AMBITO DEL MUSEO MAXXI DI ROMA”; **CIG 7858455A35**
 - L’avvertenza: “NON APRIRE – PROTOCOLLARE ALL’ESTERNO”
- riportare all'esterno la ragione sociale - sede legale e indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, codice fiscale e/o partita IVA - del concorrente (nel caso di RTI il nominativo/ragione sociale di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento). In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora costituito, sul plico dovrà essere indicata la denominazione o la ragione sociale di tutte le imprese raggruppande, riunende o consorziande; in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dovrà essere riportata la denominazione o la ragione sociale dell'impresa mandataria; in caso di GEIE o consorzio già costituito, dovrà essere indicata la denominazione o la ragione sociale del GEIE o consorzio;

Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere TRE distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, sempre a pena di esclusione la dicitura rispettivamente:

BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”

Ai fini della chiusura del plico esterno e delle buste interne si precisa che non è necessario l'utilizzo di ceralacca per assicurare la sigillatura degli stessi, potendo i concorrenti utilizzare a tal fine altri idonei strumenti (colla, nastro adesivo, ecc.);

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge);

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico.

Busta A – “Documentazione amministrativa”.

La busta A – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione:

1. documento di gara unico europeo (DGUE);
2. istanza di partecipazione alla gara;
3. documento attestante il versamento del contributo all'ANAC
4. garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;

5. originale dell'attestato di avvenuto sopralluogo;
6. passOE
7. copia del documento di identità di ciascun soggetto firmatario
8. attestato di avvenuto sopralluogo

ove necessario:

9. documentazione relativa all'avvalimento;
10. procura;
11. documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
12. atti relativi al RTI o Consorzio;

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

1. Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE).

Il concorrente dovrà predisporre e inserire nella BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il documento denominato "DGUE – Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente" in conformità al DGUE come da modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto con dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
- iii) eventualmente, in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE – contenente le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV, ove pertinente, e VI del DGUE allegato - dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria)

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

- a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo 7.3 punto I e II del presente Disciplinare di gara;
- b) l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto
- c) in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria, i requisiti oggetto di avvalimento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente. Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art.80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

2. Istanza di partecipazione alla gara

Il concorrente dovrà predisporre e inserire nella busta A – "*Documentazione amministrativa*" l'"Istanza di partecipazione alla gara" conforme al modello allegato al presente Disciplinare.

L'Istanza di partecipazione dovrà - sempre a pena di esclusione dalla procedura - essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o Consorzio l'Istanza dovrà essere presentata:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI in caso di RTI non ancora costituito, specificando se in qualità di mandataria o mandante;
- ii) dall'impresa mandataria in caso di RTI costituito;
- iii) dal rappresentante legale del Consorzio in caso di Consorzi ordinari costituiti;
- iv) dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura come nel seguito meglio indicato.

L'Istanza contiene la manifestazione della volontà di partecipare, i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- l'assenza delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti della Committente;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- l'aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni contrattuali al fine di essere in condizione di presentare una offerta adeguata e completa;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, che stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

3. Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della presente procedura di gara: **CIG 7858455A35**, per un importo pari a **€ 140,00**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel caso di RTI costituito o costituendo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria/capogruppo. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche qualora quest'ultimo faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle consorziate.

4. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inserire nell'ambito della Documentazione amministrativa una garanzia provvisoria mediante costituzione di un deposito cauzionale in contanti o in titoli del debito pubblico - a scelta dell'offerente - ovvero la presentazione di una fideiussione bancaria, di una polizza assicurativa oppure di una polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione e al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Il valore della garanzia è pari al 2% del valore della concessione indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare e precisamente **€ 77.000,00 (settantasettemila/00)**; l'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, dagli organismi accreditati, le certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare in originale o in copia autenticata la predetta certificazione ed inserirla nella busta A "Documentazione Amministrativa".

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzio ordinario per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per beneficiare della riduzione la predetta certificazione deve essere posseduta dal consorzio.

La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del d.lgs. n.50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Fondazione MAXXI.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- (ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- (iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, (v) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell' "albo" di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione della concessione di cui al punto 14 del presente Disciplinare, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non proceda alla stipula del contratto entro i termini previsti, tale cauzione provvisoria verrà incamerata dalla Fondazione, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi anche con risarcimento dei maggiori danni.

5. Originale dell'attestato di avvenuto sopralluogo

6. PassOE

7. Avvalimento

Secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 172, comma 2, e 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della concessione.

A tale fine, si ricorda che il contratto di concessione è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

In tal caso il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso il Concedente, di messa a disposizione per tutta la durata della concessione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- c) Documento di gara Unico Europeo;
- d) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata della concessione. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Concedente eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di concessione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto di concessione ed in particolare che le prestazioni oggetto di gara sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La Fondazione MAXXI verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

8. Procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inserita nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE*

AMMINISTRATIVA". La Fondazione MAXXI si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

9. Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale.

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà inserire nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"* i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs.n. 50/2016.

10. Atti relativi al RTI o Consorzio.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà inserire nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"* atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente dovrà inserire nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"*, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente dovrà inserire nella *BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"* copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Fondazione assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Precisazioni in ordine alla compilazione delle autocertificazioni.

Nella Busta A dovrà essere inserita a pena di esclusione la copia del documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore.

Si precisa inoltre che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti di sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria.

Si precisa che l'utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante non è obbligatoria, con la sola eccezione del Modulo "offerta economica", a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli stessi.

9. Contenuto della busta "B –offerta tecnica"

Nella busta "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**" deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, l'originale dell'offerta tecnica. L'offerta tecnica si comporrà in una Relazione che dovrà riferirsi alle richieste e alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.

La offerta tecnica non potrà superare le venti pagine in formato A4, carattere 12 e interlinea 1,5, esclusi i curricula vitae e le tavole di progetto. Eventuali parti che eccedano tali limiti non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

La offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere sottoscritta, per ogni pagina, dal legale rappresentante o dal suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura), ovvero, in caso di raggruppamento o GEIE costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti di tutte le imprese capogruppo o dei consorzi, ovvero, in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, consorzio o GEIE.

L'offerta tecnica è composta dalle seguenti tre sezioni relative ai profili:

A- progetto per la organizzazione e la gestione del servizio (contenuti del servizio)

B- progetto di allestimento degli spazi

C- profilo di immagine e comunicazione

Profilo A – Progetto per la organizzazione e la gestione del servizio (contenuti del servizio).

In tale sezione il concorrente dovrà riportare i dati concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio, con riferimento ai seguenti sub-profilo:

Sub-profilo	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Modello organizzativo e programmazione delle risorse professionali al fine di garantire l'efficacia del servizio nelle diverse fasce orarie e per le diverse tipologie di servizio	- fino a 4 punti per il modello organizzativo proposto - fino a 3 punti per il cv del responsabile del servizio - fino a 3 punti per la composizione del team professionale (numero addetti, qualifiche, orari di lavoro, cv delle principali figure professionali, ecc.)	Fino al massimo di 10 punti
Riconoscimenti, recensioni e segnalazioni ottenuti sulla stampa	- fino al massimo di 4 punti, in base alla diffusione e alla specializzazione del quotidiano o della rivista e/o dell'importanza del	Fino al massimo di 4 punti

(quotidiani, periodici, pubblicazioni specializzate) o da parte di enti e/o organizzazioni del settore	riconoscimento	
Complessità, varietà e qualità complessiva della offerta enogastronomica (descrizione analitica dell'offerta enogastronomica, nel rispetto delle indicazioni del Capitolato tecnico),	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 7 punti per l'articolazione e la varietà dell'offerta gastronomica dolce e salata e per la varietà delle bevande calde e fredde, con ipotesi di menu, prezzi di riferimento, elenco di partner e fornitori - fino a 3 punti per la proposta di prodotti ed ingredienti di health food (biologico, "km zero", in generale, prodotti e lavorazioni ad elevata qualità, prodotti del commercio equo e solidale, ecc.) - fino a 3 punti per la qualità del servizio di aperitivo - fino a 3 punti per la proposta di servizi riservati (es. welcome coffee, coffee break, merende per bambini, ecc.) 	Fino al massimo di 16 punti
Proposta di vendita di prodotti enogastronomici di alta qualità	- fino a 5 punti, in relazione alla descrizione dei prodotti, anche con riferimento a marchi e/o denominazioni di origine	Fino al massimo di 5 punti
Programma di eventi	- fino a 5 punti in relazione alla tipologia e modalità organizzative degli eventi proposti e, per il triennio 2019-2021, al programma dettagliato di eventi anche sponsorizzati da specifici marchi o fornitori	Fino al massimo di 5 punti
Ampliamento degli orari di servizio oltre gli obblighi previsti nel Capitolato tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 5 punti per l'apertura al mattino, evidenziando che saranno valutate solo aperture non successive alle ore 8.00; - fino a 5 punti per l'apertura serale 	Fino al massimo di 10 punti
Massimo punti assegnati 50		

Profilo B - Progetto di allestimento degli spazi.

In tale sezione il concorrente dovrà riportare i dati concernenti il progetto di allestimento degli spazi, con riferimento ai seguenti sub-profilo:

Sub-profili	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Qualità architettonica dell'allestimento e immagine coordinata dei complementi di arredo	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 6 punti per la qualità architettonica in rapporto con il profilo del MAXXI e l'efficacia funzionale dell'allestimento - fino a 6 punti per l'immagine coordinata dei complementi di arredo (stoviglie, tovagliato, uniformi del personale di sala, ecc.) - fino a 3 punti per la previsione di tecnologie audiovideo (musica, video, ecc.) finalizzate all'animazione del locale 	Fino al massimo di 15 punti
Tempo di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - 5 punti per l'inizio dell'attività entro 10 giorni dalla consegna degli spazi - 4 punti per l'inizio entro 20 giorni - 2 punti per l'inizio entro 30 giorni - 1 punto per l'inizio entro 45 giorni 	Fino al massimo di 5 punti
		Massimo punti assegnati 20

Profilo C – Profilo di immagine e comunicazione.

In tale sezione il concorrente dovrà riportare i dati concernenti la denominazione del locale, il piano di comunicazione e il progetto grafico, con riferimento ai seguenti sub-profili:

Sub-profili	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Denominazione del locale, anche in riferimento a nomi o <i>brand</i> già affermati nel settore	- fino a 5 punti per l'efficacia della denominazione del locale, anche con il richiamo a nomi noti o <i>brand</i> già affermati nel settore	Fino al massimo di 5 punti
Piano di comunicazione e promozione e linea grafica	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 4 punti per il progetto di comunicazione, comprensivo del sito internet dedicato - fino a 1 punto per la proposta di linea grafica, per le vetrofanie, il logo/nome del ristorante, la grafica dei menu e del packaging, ecc. 	Fino al massimo di 5 punti
		Massimo punti assegnati 10

10. Contenuto della busta “C- offerta economica”.

Nella busta “C - offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, l'originale dell'offerta economica in regola con le norme sul bollo (Allegato “Modulo offerta economica”).

Nella busta deve essere altresì contenuto, a pena di esclusione, un business plan (ricavi, costi e ammortamenti) per tutto il periodo della concessione relativamente ai servizi offerti con le relative remunerazioni previste per la stazione appaltante. Nel piano economico-finanziario debbono essere dettagliatamente indicati gli investimenti iniziali (ovvero, eventualmente, in corso di esecuzione della concessione), nell'ammontare e nella finalizzazione. Il business plan sarà considerato elemento significativo per la valutazione di congruità dell'offerta.

L'offerta dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, mediante la compilazione del “Modulo offerta economica”, secondo lo schema allegato al presente disciplinare; l'offerta dovrà recare in calce ad ogni pagina il timbro dell'impresa concorrente, dovrà essere siglata in ogni pagina e dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o dal procuratore munito di adeguati poteri di firma (in tal caso va trasmessa la relativa procura), ovvero, in caso di raggruppamento o GEIE costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o dei consorzi, ovvero, in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, consorzio o GEIE.

Ciascun operatore concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta economica.

L'offerta economica deve essere espressa in aumento sulla percentuale di royalty del 10% sul fatturato annuo.

Profili	Modalità di presentazione dell'offerta	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Royalty sul fatturato annuo	L'offerta deve essere presentata in rialzo, con valore espresso in percentuale fino al decimale (es. + 0,1%), considerando che il concessionario dovrà comunque assicurare alla Fondazione un “minimo garantito”, non soggetto a rilancio, pari a € 48.000,00 (quarantottomila/00) all'anno, al netto dell'IVA, più gli oneri per la sicurezza (c.d. costi di interferenza) pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) all'anno.	attribuzione del punteggio massimo (20 punti) all'offerta con il maggior rialzo - attribuzione alle altre offerte di un punteggio pari al valore offerto dal concorrente diviso il valore dell'offerta migliore, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile	Fino al massimo di 20 punti
TOTALE			Massimo totale 20 punti

Tutti i valori su indicati debbono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare **a pena di esclusione** i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte economiche presentate.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.

Il prezzo complessivo, indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel Disciplinare di gara, nello schema di contratto ovvero nel Capitolato tecnico ovvero sottoposte a condizione nonché offerte parziali e/o incomplete.

11. Procedura e criteri di aggiudicazione.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 secondo la seguente ponderazione ed i criteri che saranno di seguito indicati.

All'offerta tecnica verranno attribuiti max 80 punti su 100, all'offerta economica max 20 punti su 100.

Nei limiti massimi indicati dalle tabelle precedentemente riportate, la commissione potrà assegnare il punteggio relativo a ciascun profilo o sub-profilo anche in valori decimali (es. 1,5).

L'aggiudicazione avverrà applicando il metodo basato sul punteggio assoluto, sommando i punteggi attribuiti per l'offerta tecnica relativamente a ciascun profilo (e nell'ambito di essi, a ciascun sub-profilo), e sommando successivamente i punteggi attribuiti per l'offerta economica relativamente a ciascun profilo e sub-profilo. All'offerta migliore per ciascun profilo e sub-profilo dell'offerta tecnica sarà assegnato il punteggio massimo per esso indicato.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (**PE**): $P_{totale} = PT + PE$.

Si precisa che la Fondazione si riserva il diritto di:

1. aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
2. non procedere all'aggiudicazione pur avendo ricevuto regolari offerte. Pertanto, le offerte presentate dalle ditte concorrenti non vincolano in alcun modo la Fondazione, fino alla notifica dell'aggiudicazione;

3. indire una nuova procedura per lo stesso oggetto, annullando la presente;
4. non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
5. in caso di parità tra due o più concorrenti, aggiudicare al concorrente che ha ricevuto il migliore punteggio per l'offerta tecnica;
6. non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
7. applicare quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le ditte concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno astenersi dal presentare:

1. offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta, ovvero quelle nelle quali il prezzo presenti tracce di cancellazione;
2. sollevare eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel Disciplinare di gara, nello schema di contratto ovvero nel Capitolato tecnico;
3. offerte condizionate, parziali e/o incomplete;
4. offerte che non rispettano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e/o nello schema di concessione.

La Fondazione MAXXI si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione trasmessa e/o delle dichiarazioni presentate, con facoltà di stabilire un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

11.1. La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione giudicatrice, come da normativa vigente, nominata successivamente alla scadenza del termine di consegna delle offerte ai sensi dell'art. 77, comma 7, del d.lgs. 50 del 2016. Della nomina verrà data notizia sul sito internet della Fondazione MAXXI.

Le operazioni di gara prenderanno avvio il giorno e l'ora e nel luogo che sarà comunicato via fax o via PEC e sul sito internet della Fondazione MAXXI e procederanno attraverso non meno di tre sedute di gara, rispettivamente dedicate all'esame della documentazione contenuta nelle buste: "A – Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta tecnica" e "C-Offerta economica".

Per ciascuna seduta, o parte di essa, sarà redatto un verbale. Ciascuna seduta potrà essere aggiornata ad una data successiva che sarà di volta in volta comunicata nel corso della seduta stessa da parte del Presidente della Commissione che stabilirà altresì le forme di pubblicità più idonee da dare all'avviso di aggiornamento della seduta.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha presentato domanda di partecipazione ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del delegato.

11.2. Nel corso della prima seduta pubblica, in una o più giornate, la Commissione, sulla base della documentazione trasmessa dai concorrenti e contenuta nella busta "A – Documentazione amministrativa", procederà a:

- verificare la tempestività del recapito e la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii hanno indicato che

- concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio o in aggregazione di imprese di rete ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
 - verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi o aggregazioni di imprese di rete ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii, pena l'esclusione di tutte le offerte;
 - verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte, ferma la possibilità di successivi controlli e di richiesta di regolarizzazione della documentazione;
 - verificare con le modalità che ritenga più opportune e avvalendosi, se del caso, dei competenti uffici della Fondazione - la presenza di cause di esclusione di cui al bando di gara e/o al presente Disciplinare o la falsità di dichiarazioni rilasciate in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla presente gara.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito della Fondazione gli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

11.3. La Commissione, nella seconda seduta, procederà all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti contenute nelle buste "B - Offerta tecnica". La Commissione procederà quindi – in seduta riservata – all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente, calcolato come somma del punteggio attribuito per ciascuno dei profili/sub profili in cui si articola l'offerta tecnica stessa, riportati nel paragrafo 9 del presente Disciplinare. I punteggi per i profili e i sub-profilo possono essere espressi anche in valori decimali.

11.4 Nella terza seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con congruo anticipo la Commissione renderà previamente noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà, quindi, per i concorrenti non esclusi nelle precedenti sedute, ad aprire la Busta "C - Offerta economica".

La Commissione provvederà preliminarmente ad escludere i concorrenti le cui offerte economiche:

- risultino espresse in modo incompleto o indeterminato o comunque inadatto a garantirne con certezza il contenuto e/o la provenienza;
- risultino sottoposte a condizioni o scadenze non previste nel bando di gara o nel presente Disciplinare;
- presentino, relativamente ai profili e sub-profilo dell'offerta economica, valori inferiori alla base d'asta;
- non siano sottoscritte da tutte le imprese che intendono raggrupparsi
- non comprendano un business plan nei modi previsti dal Capitolato tecnico e dal presente Disciplinare

La Commissione provvederà, quindi, ad attribuire ai concorrenti rimasti in gara i punteggi relativi all'offerta economica.

Il punteggio relativo alla offerta economica sarà assegnato, come riportato al paragrafo 10 del presente Disciplinare. Il punteggio può essere espresso anche in valori decimali.

Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si ottiene sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto non anomalo.

La Fondazione valuterà la congruità delle offerte secondo quanto previsto dagli artt. 97 del d.lgs. 50 del 2016.

Al termine delle operazioni di gara, la Fondazione provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione della concessione e la conseguente stipula del contratto, avverranno successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della Fondazione MAXXI.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Fondazione MAXXI né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50 del 2016.

12. Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'offerta tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

13. Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria dovranno comunicare tempestivamente alla Fondazione MAXXI le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, ed evidenziando le variazioni intervenute.

Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate all'indirizzo di e-mail:

gara_caffetteria2019@fondazionemaxxi.it.

Rimane inteso che al fine di consentire alla Fondazione MAXXI di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

Avvertenze

La Fondazione MAXXI potrà invitare i concorrenti a completare la documentazione fornita ovvero a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti o delle dichiarazioni presentate.

La Fondazione MAXXI si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria eventuali servizi complementari o accessori qualora ne sussistano i presupposti di cui al d.lgs. 50/2016.

Al Concorrente che, secondo il parere della Commissione Giudicatrice, avrà formulato la migliore offerta verrà inviata comunicazione di aggiudicazione della gara; l'aggiudicatario dovrà inviare entro i termini di legge dall'avvenuta comunicazione la cauzione definitiva e tutti i documenti, di cui alla corrispondente dichiarazione sostitutiva.

In difetto la Fondazione potrà non addivenire alla stipula del contratto, fatto salvo il diritto della Fondazione stessa al risarcimento dei danni eventualmente derivanti.

L'aggiudicazione diviene efficace a seguito di dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.

Qualora risultasse che l'Aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti richiesti, la Fondazione annullerà l'aggiudicazione con provvedimento motivato, incamerando la cauzione provvisoria, procedendo alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.

L'aggiudicazione definitiva verrà deliberata dai competenti organi della Fondazione.

14. Adempimenti necessari alla stipula del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione richiesta. Tutte le spese necessarie per la stipula del contratto, per eventuali copie e quant'altro sono interamente a carico dell'appaltatore.

Le spese per la pubblicazione del bando sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Contratto stabilirà le clausole da sottoporre a specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

In caso di urgenza l'appaltatore è tenuto a prestare il servizio richiesto anche in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di **cauzione definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (valore della concessione)**, IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 ultimo periodo, del d.lgs. 50 del 2016 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7. A La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante – è prestata con durata non inferiore alla durata del contratto di concessione e sarà svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. Essa è presentata in originale alla Fondazione MAXXI prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto al concessionario per inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi ove vengono prestati i servizi.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, qualora, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Fondazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione MAXXI.

Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte della ditta aggiudicataria, i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.

La Fondazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'art.16 bis introdotto dalla legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

La Fondazione (o lo stesso operatore economico) provvederà, inoltre, a chiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Fondazione, per la stipula del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

Il concessionario sarà l'unico responsabile per l'acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, necessari per l'esecuzione dei servizi.

15. Assicurazione, danni a terzi e responsabilità civili.

Il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a beneficio della Fondazione (ai sensi dell'art.1891 cc) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della concessione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, a cose di terzi e ai prestatori d'opera dovrà essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** e, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dovrà:

- prevedere la copertura dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, comprese le installazioni fisse o mobili presenti nelle aree museali ed animali che il concessionario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dal concessionario o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone del concessionario, e loro parenti o affini, o a persone della Fondazione e a consulenti del concessionario o della Fondazione nonché agli Utenti o Cittadini. La polizza dovrà coprire anche eventuali danni diretti ed indiretti causati a Terzi a causa dell'interruzione di attività commerciali, agricole o di servizio conseguente al sinistro cagionato dal concessionario;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere la copertura dei danni al committente per interruzione di pubblico servizio;
- prevedere la copertura per danni causati da inquinamento accidentale
- prevedere tra i soggetti assicurati la Fondazione MAXXI.

Il massimale è da intendersi per ogni sinistro e per ogni anno, per tutta la durata del contratto.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le garanzie di cui al presente punto, prestate dal concessionario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui il concessionario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra, attestante che un importo pari alla cifra sopra richiamata è destinato a copertura specifica.

Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Disciplinare.

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente compreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo è di esclusiva imputazione al concessionario.

La durata di tutte le garanzie, siano esse di natura contrattuale come assicurativa, dovranno essere mantenute per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le stesse polizze, da esibire prima della firma dei contratti, devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Fondazione e sono efficaci senza riserve.

Il concessionario sarà così considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecate alle persone ed alle cose, sia della Fondazione MAXXI che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Fondazione da ogni responsabilità ed onere.

Qualora la Fondazione MAXXI dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, il concessionario dovrà rimborsare alla Fondazione la spesa sostenuta.

Il concessionario in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Fondazione o propri delegati in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

16. Controlli da parte del committente.

La Fondazione MAXXI potrà effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso. Al fine di garantire che l'erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico, la Fondazione MAXXI, si avvarrà di un direttore dell'esecuzione.

17. Cessione dei crediti o del contratto.

L'Aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendo espressamente, fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, o di farlo eseguire da altre persone o ditte, neppure per mezzo di procuratore, pena la risoluzione del contratto medesimo, e conseguente perdita della cauzione definitiva, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno che ne derivi alla Fondazione.

E' ammessa la cessione dei crediti in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisito di crediti di impresa. In ogni caso, la Fondazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in ordine a tutti i crediti ceduti, oltre ad ogni eccezione anche di compensazione per ragioni creditorie sorte anteriormente e che sorgeranno successivamente alla cessione del credito in virtù dei rapporti e nei confronti del cedente, tutte quante opponibili illimitatamente sia nei confronti dello stesso sia nei confronti del cessionario.

18. Subappalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dei commi 10 e 11 dell'art. 105 dello stesso Decreto.

Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

19. Norme regolatrici e disciplina applicabile.

La concessione è regolata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti; in particolare il contratto specifica i presupposti, le modalità e le conseguenze delle azioni di revoca, risoluzione e recesso in relazione agli obblighi ivi specificati e alle prescrizioni del presente Disciplinare e del capitolato tecnico
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi allegati);
- da quanto previsto dall'offerta tecnica e dalla offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del Codice Civile e, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, dalle disposizioni del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e del DPR n. 207/2010 e s.m.i. in quanto compatibili;
- da tutte le altre disposizioni normative alla natura dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

20. Controversie e foro competente

Gli atti di gara sono impugnabili con ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, da notificare a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto da impugnare.

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano un accordo si stabilisce, fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

21. Tutela della privacy e accesso agli atti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2018, del D.Lgs. n. 101/2018 e delle norme in materia di

protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. Titolare del trattamento è la Fondazione MAXXI.

La Fondazione garantisce l'esercizio del diritto di accesso e delle norme in materia di trasparenza previsti dall'art.29 del d.lgs. n.50/2016 e, solo ove applicabili, del d.lgs. n.33/2013.